



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ROSARIO LIVATINO"

**Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate – Sportivo - Tecnico economico, finanza e marketing
Professionale per i servizi commerciali - Socio sanitario**

Via Atripaldi, 42 - 80146 Napoli

Tel 081/5721763-0812553512 - Fax 081/5720077 - email: nais006004@istruzione.it - PEC: nais006004@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94204710639 - Codice Meccanografico: NAIS006004 - sito internet

www.isisrosariolivatino.gov.it

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "ROSARIO LIVATINO"-NAPOLI
Prot. 0003896 del 24/05/2018
A-30 (Uscita)

Oggetto: Contratto di prestazione d'opera intellettuale per svolgimento incarico RDP

Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che l'Istituto Superiore "Rosario Livatino" di Napoli:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- ha proceduto a svolgere indagine di mercato ai fini dell'individuazione di personale idoneo a svolgere la suddetta mansione;

Tenuto conto

- della comunicazione dell'ing.MALETTA Luca, pervenuta a mezzo posta elettronica (nota prot.n.3890/A34 del 24/05/2018) con la quale lo stesso comunicava la propria disponibilità a svolgere la mansione senza oneri a carico dell'Amministrazione, fatto salvo il rimborso delle spese di trasferta sostenute e documentate;

- del curriculum vitae dell'ing. Maletta Luca che viene valutato positivamente per i titoli e le esperienze maturate;
- che l'ing. MALETTA Luca non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

SI STIPULA

TRA

l'ISIS "Rosario Livatino", in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante, ANNA ARENGA, nata a Napoli il 22/10/1960, con sede in Via Domenico Atripaldi, 42 cap. 80146, C.F. 94204710639,

E

l'ing. LUCA MALETTA nato a Napoli il 18/09/1970, residente in Napoli al viale degli Oleandri n. 16 (C.F. MLTLCU70P18F839L – P.I. 04991561210), di seguito denominato esperto,

il presente contratto di prestazione d'opera e intellettuale e

SI CONVIENE

Art. 1: Oggetto

L'esperto si obbliga a fornire all'Istituto, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, la propria opera intellettuale.

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Istituto Superiore "Rosario Livatino".

L'Istituto si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate:
 - postazione informatica situata presso l'ufficio contabilità in segreteria
 - collaborazione con il DS, il DSGA ed il personale amministrativo;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

Art. 2: Durata

Il presente contratto ha validità di un anno a partire dalla data della stipula.

Art. 3: Verifiche

Il RDP si impegna a notificare periodicamente, o su richiesta del Dirigente scolastico, quanto enucleato nell'art.1 lettera a) b) c) d) e) o altre informazioni sull'attività svolta e sui risultati, nonché a partecipare alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico.

Art. 4: Corrispettivo e modalità di pagamento

La prestazione d'opera sarà svolta a titolo non oneroso per l'Istituto ROSARIO LIVATINO, come indicato nella proposta dell'Ing.Maletta Luca, fatto salvo il rimborso per eventuali spese di trasferta debitamente documentate

Art. 5: Responsabilità verso terzi

L' Istituto Rosario Livatino non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dall' Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.

Art.6: Cessione del contratto

E' fatto espresso divieto all'esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione dello stesso.

Art. 7: Modificazioni

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 8: Recesso

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, compresa un'eventuale valutazione negativa emersa dall'azione di monitoraggio dell'attività svolta, l'ISTITUTO potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.

L'ISTITUTO dovrà comunicare all'Esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.

Art.9: Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C.

In caso di risoluzione del presente contratto l'Esperto dovrà far pervenire, entro il termine di risoluzione indicato dall'ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della medesima.

Art. 10: Titoli

Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.

Art. 11: Copertura assicurativa e trattamento previdenziale e assistenziale

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e l'esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.

Art. 12: Foro competente

In caso di controversie il Foro competente è quello di Napoli.

Art. 13: Comunicazione dati al Garante per la Privacy

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili sul sito Internet dell'Istituto e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta le parti dichiarano di aver preso visione del contratto e di averne accettato ogni clausola in esso contenuta.

Letto, approvato e sottoscritto

NAPOLI, li 24/05/2018

IL CONTRAENTE

Ing. Maletta Luca

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna Arenga

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)